

# dALPS

## Derecho Animal

Animal Legal and Policy Studies

**Monográfico 2025**

Animales en el Derecho Romano

*Animals in Roman Law*

*Editoras:*

Maria Floriana Cursi

Marita Giménez-Candela



**tirant**  
lo blanch

L'ACTIO DE PASTU PECORIS E IL PASCOLO ABUSIVO  
ACTIO DE PASTU PECORIS Y PASTOREO ABUSIVO  
ACTIO DE PASTU PECORIS AND UNAUTHORISED GRAZING

Maria Virginia Sanna  
Università di Cagliari (Italia)  
ORCID 0000-0003-2933-9828

Ricevuto: giugno 2025  
Accettato: settembre 2025

**RIASSUNTO**

---

L'articolo intende discutere la teoria che, basandosi sull'*immissio pecore* di D. 19.5.14.3, ritiene l'*actio de pastu pecoris* esperibile solo nei casi di introduzione dolosa di pecore o greggi nel fondo altrui. Che non si tratti di un comportamento doloso sembra risultare dal fatto che, mentre per Aristone se delle ghiande cadono dal tuo albero sul mio terreno e vengono mangiate dal mio bestiame, potrai intentare contro di me solo un'*actio in factum*, in D. 10.4.9.1 per Pomponio, nel caso in cui gli animali siano stati immessi dolosamente perché si cibino dei frutti caduti dall'albero confinante (*si dolo pecus immisi ut glandem comederet*), sarebbe possibile esperire un'*actio ad exhibendum*. Non si concorda inoltre con la teoria secondo cui le ipotesi di *pastus pecoris* (non riguardanti solo le pecore, ma più in generale il bestiame) e di *noctu furtim frugem pavisse ac secuisse* (Plin. nat. hist. 18.3.12) si riferiscono a un'unica disposizione, in quanto le due testimonianze appaiono differenti.

**PAROLE CHIAVE**

Bestiame; pascolo; frutti; pecore; *actio de pastu pecoris*.

**RESUMEN**

---

El artículo pretende debatir la teoría que, basándose en el *immissio pecore* de D. 19.5.14.3, considera que la *actio de pastu pecoris* solo es aplicable en los casos de introducción dolosa de ovejas o rebaños en terrenos ajenos. Que no se trate de un comportamiento doloso parece desprenderse del hecho de que, mientras que, para Aristón, si las bellotas caen de tu árbol sobre mi terreno y son comidas por mi ganado solo podrás interponer contra mí una *actio in factum*, en D. 10.4.9.1, para Pomponio, en el caso de que los animales hayan sido introducidos dolosamente para que se alimenten de los frutos caídos del árbol colindante (*si dolo pecus immisi ut glandem comederet*) sería posible ejercer una *actio ad exhibendum*. Tampoco se está de acuerdo con la teoría que afirma que las hipótesis de *pastus pecoris* (que no se refieren solo a las ovejas, sino más en general al ganado) y de *noctu furtim frugem pavisse ac secuisse* (Plin. nat. hist. 18.3.12) se refieren a una única disposición, ya que ambos testimonios parecen diferentes.

**PALABRAS CLAVE**

Ganado; pastoreo; frutos; ovejas; *actio de pastu pecoris*.

**ABSTRACT**

---

The article discusses the theory based on the *immisso pecore* of D. 19.5.14.3 that the *actio de pastu pecoris* applies only to the malicious introduction of sheep or flocks onto another's property. The fact that this is not malicious behaviour seems evident given that, while Ariston argues that if acorns fall from your tree onto my land and are eaten by my livestock, you can only bring an *actio in factum* against you, Pomponius states in D. 10.4.9.1 that if animals were introduced maliciously to feed on fruit that had fallen from a neighbouring tree (*si dolo pecus immisi ut glandem comederet*), an *actio ad exhibendum* could be brought. Furthermore, we disagree with the theory that the hypotheses of *pastus pecoris* (not only concerning sheep, but livestock in general) and *noctu furtim frugem pavisse ac secuisse* (Plin. *nat. hist.* 18.3.12) refer to a single provision, as the two testimonies appear different.

**KEYWORDS**

Livestock; grazing; fruits; sheeps; *actio de pastu pecoris*.

L'ACTIO DE PASTU PECORIS E IL PASCOLO ABUSIVO  
 ACTIO DE PASTU PECORIS Y PASTOREO ABUSIVO  
 ACTIO DE PASTU PECORIS AND UNAUTHORISED GRAZING

Maria Virginia Sanna

**Sommario:** 1. IL DANNEGGIAMENTO NELLE XII TAVOLE.—2. L'ACTIO DE PAUPERIE E L'ACTIO DE PASTU PECORIS.—3. L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACTIO DE PASTU PECORIS.—4. FRUGEM ARATRO QUAESITAM NOCTU FURTIM PAVISSE AC SECUISSE.—5. BIBLIOGRAFIA.

## 1. IL DANNEGGIAMENTO NELLE XII TAVOLE

Nelle XII Tavole, pur non essendo ancora stato elaborato, secondo la dottrina prevalente, un concetto unitario di danno<sup>1</sup>, troviamo singole disposizioni tese a sanzionare i danneggiamenti ai beni più importanti per una società ad economia essenzialmente rurale<sup>2</sup>: il danneggiamento alle *arbores*<sup>3</sup>, il danneggiamento causato da un incendio alla casa

<sup>1</sup> Ancora al termine dell'800, invece, per NATALI, N. La *lex Aquilia*, ossia il *damnum iniuria datum* (Roma 1896) 2, la legge delle XII Tavole avrebbe affermato la regola generale del risarcimento del danno. Diverso il parere della dottrina moderna: per VALDITARA, G. *Damnum iniuria datum*<sup>2</sup> (Torino 2005) 5, nel regime previsto dalle XII Tavole in tema di danneggiamento per atto umano risulta del tutto assente una figura generale di danno. TALAMANCA, M. Delitti e pena privata nelle XII Tavole, in CAPOGROSSI COLOGNESI, L., CURSI, M.F. (a cura di). Forme di responsabilità in età decemvirale (Napoli 2008) 41 ss., in part. 70, osserva che nelle XII Tavole, «nella nostra documentazione, non risulta che – al di là delle *arbores furtim caesae* – vi siano specifiche disposizioni sul danneggiamento, che avrebbero dovuto costituire i precedenti della *lex Aquilia*».

<sup>2</sup> Per CARRELLI, E. Plinio *Nat. Hist.* XVIII 3 12 e il delitto di danneggiamento alle messi nel sistema delle XII tavole, in *Ann. Bari* n.s. 2 (1939) 35, «se noi non possiamo ancora parlare di un delitto di danneggiamento nel sistema delle XII Tavole, possiamo invece parlare di un delitto di danneggiamento ai danni della proprietà fondiaria e dell'attività agricola, in quanto nei confronti di questi casi le varie disposizioni, apparentemente diverse e autonome, appaiono in realtà sostanzialmente identiche e strettamente coordinate in una costruzione armonica».

<sup>3</sup> XII Tab. 8.11: Plin. *nat. hist.* 17.1.7: *cautum est XII tabulis, ut qui iniuria cecidisset alienas (arbores), lueret in singulas aeris XXV*. Sul versetto si vedano FLINIAUX, A. L'action de arboribus succisis, in *Studi P. Bonfante* 1 (Milano 1930) 525 ss.; CARRELLI, E. I delitti di taglio di alberi e danneggiamento alle piantagioni nel diritto romano, in *SDHI* 5 (1939) 329 ss.; DESANTI, L. *Caedere est non solum succidere*: taglio di alberi, XII tavole e D. 47.7.5 pr. (Paul 9 *ad Sab.*), in *Per il 70° compleanno di Pierpaolo Zamorani* (Milano 2009) 147 ss.

altrui o ai covoni di grano adiacenti<sup>4</sup>, il danneggiamento agli schiavi<sup>5</sup>, i danneggiamenti causati dal bestiame, oltre alla disposizione mutila, ancor oggi oscura, ma secondo alcuni

<sup>4</sup> XII Tab. 8.10: D. 47.9.9 (Gai. 4 ad l. XII tab.): *qui aedes acervumve frumenti iuxta domum positum combusserit, vinctus verberatus igni necari iubetur, si modo sciens prudensque id commiserit; si vero casu, id est negligentia, aut noxiam sarcire iubetur aut, si minus idoneus sit, levius castigatur*. Chi appicca fuoco a una casa o ai covoni di grano posti accanto ad essa va condannato, se l'ha fatto volontariamente (*sciens prudensque*), alla *verberatio* e al rogo, se *casu, id est negligentia*, al risarcimento del danno o, *si minus idoneus sit*, a un castigo più lieve. Si applica, dunque, una diversa sanzione per chi incendia *sciens prudensque* e per chi *casu, id est negligentia*. Per quanto riguarda l'espressione *casu, id est negligentia*, ci si è chiesti, come è noto, se l'inciso *id est negligentia* sia da attribuire alle XII Tavole o a Gaio. Per MUCICCIA, G. Sull'uso del termine *casus* nel diritto penale romano, in Atti del II° sem. rom. gard. (Milano 1980) 339 ss., la prima ipotesi è da scartare, ma anche se si ammettesse che l'inciso sia frutto di alterazione, non sembra travisato il concetto che Gaio doveva avere del *casus* in tema di diritto criminale, come mostra Coll. 1.11.2-3, in cui si riconosce l'equivalenza fra *casus* e *culpa*. Secondo CARDILLI, R. Il problema dell'elemento soggettivo, in XII Tabulae. Testo e commento 2 (Napoli 2018) 838, ai tempi delle XII Tavole mancavano tutte quelle condotte che ai tempi di Gaio includevano comportamenti negligenti: Gaio avrebbe attratto le condotte involontarie e negligenti nell'ambito dell'incendio casuale. Per quanto riguarda la frase *si minus-castigatur*, op. cit. TALAMANCA, M. (2008) 74, esclude che riferisca una parte della disposizione decemvirale e ritiene che nella *levior castigatio* sia facile vedere una pena pubblica. Per DIAZ-BAUTISTA CREMADES, A.A. De la *actio iniuriarum* a los daños punitivos, la reparación de lesiones dolosas en la tradición jurídica continental (Valencia 2019) 34, «el que causara un incendio sin intención sólo deberá resarcir el daño. Amén de ello, si fuera insolvente y no pudiera pagar la indemnización, deberá ser castigado más levemente». Per CURSI, M.F. Gli illeciti privati, in XII Tabulae. Testo e commento 2 (2018) 626 s., quando il fatto si è realizzato *casu*, viene risarcito il solo danno, «a meno che, non essendo solvibile il danneggiante, si debba optare per una pena corporale più lieve della vivicombustione». Il ricorso alla pena corporale che riemerge, nel caso dell'incendio, dall'insolvibilità del danneggiante riprodurrebbe un meccanismo coerente con la logica decemvirale. Altro problema riguarda la possibile applicazione della *verberatio* anche a chi incendia *casu*, di cui nel testo non si fa cenno, ma che viene accolta dalla maggior parte della dottrina; per op. cit. TALAMANCA, M. (2008), 74 nt. 95, «Gaio riferiva molto liberamente – forse anche attualizzandola – la disciplina prevista da tab. 8.10, onde non meraviglierebbe che egli avesse ommesso la menzione della *verberatio* che, in effetti, le XII Tavole avessero prescritto accanto al *noxiam sarcire*».

<sup>5</sup> *Ossis fractio* e secondo parte della dottrina anche *membrum ruptum* (XII Tab. 8.2: *si membrum rup[s]it, ni cum eo pacit, talio esto*, XII Tab. 8.3: *Paulus (lib. sing. et tit. de iniuriis) Coll. 2.5.5: iniuriarum actio aut legitima est – Legitima ex lege XII tab.: 'qui iniuriam alteri facit, V et XX sestertiorum poenam subito', quae lex generalis fuit: fuerunt et speciales, velut illa: 'manu fustive si os fregit libero, CCC, (si) servo, CL poenam subito sestertiorum'*). Nell'ipotesi di *ossis fractio* si parla di *poena* di 150 sesterzi per la rottura di un osso dello schiavo e di 300 per quella di un libero, in quella di *membrum ruptio* si parla di pena del taglione se si rompe un membro e non si arriva a una *pactio*, senza specificare se ci si riferisca solo ai liberi. Occorre, però, tener conto anche di un testo di Prisciano, che riporta le parole di Catone secondo cui sarebbe prevista la *talio* anche in caso di *ossis fractio: gramm. 6.13.69 (Hertz II. 254): Cato tamen os protulit in IIII originum: Si quis membrum rupit, aut os fregit, talione proximos cognatus ulciscitur*. Il testo è stato ritenuto da molti autori non affidabile, oltre che per il riferimento alla *talio* in caso di *ossis fractio*, anche per quanto riguarda il riferimento ai *cognati proximi* (vedi però a tal proposito CARDILLI, R. *Damnatio* e *oportere* nell'obbligazione (Napoli 2016) 91, per il quale il *proximus cognatus* va identificato con l'*adgnatus proximus*, come si deduce

relativa a un generale risarcimento del danno, contenuta in XII Tab. 8.5: ...*rupitias*....*sarcito*<sup>6</sup>. Non abbiamo, stando alle norme che ci sono pervenute, alcuna testimonianza certa

dall'interpretatio a XII Tab. 5.4 di *adgnatus proximus*, ora in Coll. 16.3.3: *intestatorum hereditas lege duodecim tabularum primum suis heredibus, deinde agnatis et aliquando quoque gentilibus deferebantur. Sane consanguinei, quos lex non adprehenderit, interpretatione prudentium primum inter agnatos locum acceperunt*). Per parte della dottrina, la citazione di Prisciano non può che apparire legata a un tempo antecedente alle XII Tavole; in tal senso, di recente, ZINI, A. Le offese al corpo dell'uomo libero. Profili sostanziali e processuali nella Roma repubblicana (Napoli 2024) 23, 61, che riporta la dottrina precedente in tal senso. Secondo DILIBERTO, O. Materiali per la palinogenesi delle XII Tavole (Cagliari 1992) 209 ss., la circostanza che le norme decemvirali che prevedevano il taglione avrebbero potute essere due – una per il caso di *membri ruptio*, una per quello di *ossis fractio* – potrebbe essere avvalorata, oltre che dalla testimonianza catoniana riportata da Prisciano, anche dall'uso del termine *talio* al plurale in Gell. 16.10.8: *Sed enim cum proletarii adsidui et sanates et vades et subvades et viginti quinque asses et taliones furtorumque quaestio cum lance et licio evanuerint*, pur dovendosi rilevare che Gellio utilizza il plurale non solo per la *talio* ma anche in relazione agli altri istituti menzionati. Per Diliberto potrebbe, peraltro, parlarsi di *talio* solo per l'*ossis fractio* a persona libera, perché appare difficile ipotizzare la *talio* su un uomo libero per la frattura di un osso a uno schiavo. Op. cit. TALAMANCA, M. (2008) 84 ss. e 94 ss., pur non mancando di rilevare che si porrebbero ardui problemi per l'applicazione della *talio* per la lesione avvenuta a danno di uno schiavo, ha ritenuto sufficientemente attendibile la testimonianza di Catone per l'applicazione della *talio* all'*ossis fractio*; ancora nelle XII Tavole, e non solo in una formazione predecemvirale, come sostenuto da una parte della dottrina, l'*ossis fractio* sarebbe stata punita con la *talio*, a meno che, come per la *membri ruptio*, non ci si avvalsesse della facoltà di richiedere la *pactio*, di cui in XII Tab. 8.3 si fissava autoritativamente l'ammontare: ciò confermerebbe che se «un servo risultasse vittima di una lesione che rientrava nella figura del *membrum ruptum*, si doveva applicare il regime previsto in tab. 8.2». Talamanca non affronta, però, il problema di come sarebbe stato effettuato il taglione nel caso un libero avesse rotto un membro o fratturato un osso a uno schiavo altrui, pur rilevando che vi sono «assai ardui problemi per quanto riguarda l'applicazione della *talio* per la lesione avvenuta a danno di una persona di condizione servile». Per PUGLIESE, G. Studi sull'*iniuria* (Milano 1941) 11, «è sicuramente provato dalle fonti che la rottura di un osso costituiva un delitto, per le XII Tavole, tanto nel caso in cui ne fosse vittima un libero, che se la subisse uno schiavo; per il *membrum ruptum* non siamo informati, ma non si può escludere a priori che fosse retto dal medesimo principio, dal momento che la pena del taglione consentiva di adeguare la repressione all'individualità della vittima, potendo la mutilazione o il ferimento di uno schiavo appartenente al colpevole conseguire alla *membri ruptio* inferta da questi a uno schiavo altrui». Dunque, in caso di *ossis fractio* e forse *membri ruptio* inflitta da un libero a uno schiavo altrui, si potrebbe, secondo Pugliese, praticare il taglione non sul responsabile, ma su un suo schiavo. Sembra di questo avviso anche POLAY, E. *Iniuria* types in Roman Law (Budapest 1986) 21 ss., il quale, escludendo che la *talio* potesse compiersi su un *paterfamilias*, si chiede su chi potesse eseguirsi se questi non avesse avuto schiavi o *filii* sottoposti alla sua *potestas*.

<sup>6</sup> Dato il tenore di Fest., s.v. "*rupitias*" [L. 320.24]: *rupitias in XII significat damnum dederit* e s.v. "*sarcito*" [L. 430.20]: *sarcito in XII Servius Sulpicius ait significare 'damnum solvito, praestato'*, secondo parte della dottrina il versetto potrebbe rappresentare una 'norma generale di danno'; secondo altra parte potrebbe, invece, essere riferita a danni diversi rispetto a quelli espressamente previsti, come il danneggiamento o l'uccisione di animali, la *ruptio* dei *pecudes* o la *ruptio* dello schiavo non consistente nell'*ossis fractio*. Per quanto riguarda la dottrina che interpreta il versetto come una norma generale sul risarcimento dei danni, si veda CORBINO, A. Il danno qualificato e la *lex Aquilia*<sup>2</sup> (Padova 2008) 59 s., che segue un'idea già formulata da GOTHOFREDUS, J. *Fragmenta leges XII tabularum* (Heidelberg

riguardo ai danneggiamenti agli schiavi diversi dall'*ossis fractio*<sup>7</sup> e ai danneggiamenti agli animali, danneggiamenti che, secondo Cannata<sup>8</sup>, non sarebbero stati sanzionati neanche dalla *lex Aquilia*, che avrebbe previsto, originariamente, solo la distruzione delle *ceterae res*, mentre il danneggiamento a schiavi e animali sarebbe stato introdotto in via di *interpretatio*, quindi in un periodo successivo. Sembra, però, difficile credere non sanzionato né nelle XII Tavole né nel disposto originario della *lex Aquilia* il danneggiamento agli animali, il che fa pensare che rimangano lacune e insufficienze nella nostra conoscenza di tali disposizioni; risultano, invece, sicuramente sanzionati, sin dalle XII Tavole, i danni arrecati dagli animali, di cui intendiamo occuparci in questa sede.

## 2. L'ACTIO DE PAUPERIE E L'ACTIO DE PASTU PECORIS

Era prevista un'*actio* che *duodecim tabularum descendit* nel caso un quadrupede avesse arrecato una *pauperies* (*actio de pauperie*)<sup>9</sup>:

---

1616) e poi accolta da op. cit. NATALI, N. (1896) 2 ss.; per VOIGT, M. Die XII Tafeln 1 (Leipzig 1883) 721, il versetto era così formulato: *si rupitias faxit vel alienum servum quadrupedemve pecudem occeslit, noxiam sarcito*; per op. cit. POLAY, E. (1986) 39, il versetto può essere riferito alla *ruptio* dei *pecudes*; per VON LÜBTOW, U. Untersuchungen zur *lex Aquilia de damno iniuria dato* (Berlin 1971) 22 s., seguito da op. cit. VALDITARA, G. (2005) 4, alla *ruptio* dello schiavo, opinione che sembra condivisa, più di recente, anche da GALEOTTI, S. Ricerche sulla nozione di *damnum*, 1 (Napoli 2015) 28. Per CANNATA, C.A. Sul testo della *lex Aquilia* e la sua portata originaria, in VACCA, L. (a cura di). La responsabilità civile da atto illecito nella prospettiva storico-comparatistica (Torino 1995) 29 ss., ora in Scritti scelti di diritto romano, II (Torino 2012) 153 ss., in part. 155 ss., è improbabile che le XII Tavole contenessero una norma generale sul risarcimento dei danni, nella quale la fattispecie sanzionata venisse descritta con l'impiego del verbo *rumpere* o del suo derivato *rupitiae*, perché, se l'interpretazione estensiva di *rumpere* come *corrumpere* si fosse potuta basare sul corrispondente impiego del verbo *rumpere* o del suo derivato *rupitiae* nel testo decemvirale, i giuristi non avrebbero mancato di notarlo. Secondo op. cit. TALAMANCA, M. (2008) 54 nt. 24, voler vedere nel versetto sulle *rupitiae* «i resti di una prescrizione generale in tema di danneggiamento, dalla portata più o meno ampia, ha come unico suo fondamento la sorpresa che desta, nell'interprete moderno, l'assenza di qualsiasi notizia circa l'esistenza di una tale norma nelle XII Tavole».

<sup>7</sup> Forse anche *membri ruptio*. Per quanto riguarda la problematica differenza fra le fattispecie di *ossis fractio* e *membri ruptio*, si rimanda a HUVELIN, P. La notion de l'*iniuria* dans le très ancien droit romain, in Mélanges de la Faculté de Droit de Lyon-Paris 1903 371 ss.; APPLETON, CH. Notre enseignement du droit romain, ses ennemis et ses défauts, in Mélanges de la Faculté de Droit de Gand-Paris 1926 51 ss.; DI PAOLA, S. La genesi storica del delitto di *iniuria*, in Ann. Catania 1 (1947) 268 ss., in part. 280 s.; WATSON, A. Personal Injuries in the XII Tables, in TR 43 (1975) 213 ss., e, di recente, op. cit. ZINI, A. (2024) 23, per il quale la misura fissa della sanzione nel caso di *ossis fractio* troverebbe ragione nella transitorietà della frattura.

<sup>8</sup> CANNATA, C.A. Il terzo capo della *lex Aquilia*, in BIDR 98-99 (1995-96) 111 ss., ora in Scritti scelti 2 (2012) 239 ss. Per una diversa visione, rimando a SANNA, M.V. *Rumpere* e *quasi rumpere* tra *lex* e *interpretatio*, in BIDR 111 (2017) 347 ss.

<sup>9</sup> Nonostante larga parte della dottrina affermi che l'*actio de pauperie* era prevista nelle XII Tavole, e nonostante nelle Istituzioni di Giustiniano si legga *actio lege duodecim tabularum prodita est*, nel

D. 9.1.1 pr. (Ulp. 18 *ad ed.*): *Si quadrupes pauperiem fecisse dicitur, actio ex lege duodecim tabularum descendit: quae lex voluit aut dari id quod nocuit, id est id animal quod noxiam commisit, aut aestimationem noxae offerre. Noxia autem est ipsum delictum. 2. Quae actio ad omnes quadrupedes pertinet. 3. Ait praetor pauperiem fecisse. pauperies est damnum sine iniuria facientis datum: nec enim potest animal iniuria fecisse, quod sensu caret. 7. Et generaliter haec actio locum habet, quotiens contra naturam fera mota pauperiem dedit: ideoque si equus dolore concitatus calce petierit, cessare istam actionem, sed eum, qui equum percusserit aut vulneraverit, in factum magis quam lege Aquilia teneri, utique ideo, quia non ipse suo corpore damnum dedit.*

Era, inoltre, prevista un'actio ex lege duodecim tabularum de pastu pecoris<sup>10</sup>, di cui troviamo nel Digesto, nel titolo *de praescriptis verbis*, quest'unica testimonianza<sup>11</sup>:

D. 19.5.14.3 (Ulp. 41 *ad Sab.*): *Si glans ex arbore tua in meum fundum cadat eamque ego immisso pecore depascam: Aristo scribit non sibi occurrere legitimam actionem, qua experiri possim: nam neque ex lege duodecim tabularum de pastu pecoris (quia non in tuo pascitur) neque de pauperie neque de damni iniuriae agi posse: in factum itaque erit agendum*<sup>12</sup>.

Il titolo primo del nono libro del Digesto, *si quadrupes pauperiem fecisse dicatur*, si apre con il lungo frammento di Ulpiano tratto dal suo diciottesimo libro *ad edictum*, di cui abbiamo riportato il *principium* e i §§ 2, 3 e 7. La *pauperies*, afferma Ulpiano, è il danno arrecato senza *iniuria* dell'autore (*pauperies est damnum sine iniuria facientis datum*): senza *iniuria* dell'animale, che manca di ragione (*nec enim potest animal iniu-*

---

passo di Ulpiano si afferma che l'*actio ex lege duodecim tabularum descendit*; per op. cit. TALAMANCA, M. (2008) 60 nt. 46, «il predicare per qualcosa il *descendere* dalle XII Tavole significa che non vi fosse esplicitamente prevista»: il passo di Ulpiano lo confermerebbe, «in quanto esso si riferisce all'azione formulare *de pauperie*, modellata sì sulla normativa decemvirale, ma di sicuro non concessa, in quanto azione formulare, dalle XII Tavole stesse».

<sup>10</sup> Così HUVELIN, P. *Études sur le furtum dans le très ancien droit romain* 1 (Lyon-Paris 1915) 62 nt. 4. Per op. cit. CARRELLI, E. (1939) 2, il frammento sarebbe sfuggito casualmente ai Compilatori.

<sup>11</sup> Numerose sono state le ipotesi di interpolazione avanzate sul passo (vedi EISELE, FR. Beiträge zur Erkenntniss der Digesteninterpolationen. IV. Beiträge, in ZSS 18 (1897) 1 ss.; COLLINET, P. Contribution à l'histoire du droit romain, in NRHDF 33 (1909) 191 nt. 3; KERR WYLIE, J. *Actio de pauperie*. Dig. I. IX tit. 1, in Studi Riccobono S. 4 (Palermo 1936) 459 ss., in part. 518 s., che ricostruisce così il passo:

a. *si glans ex arbore tua in meum fundum cadat eamque ego immisso pecore depascam Aristo scribit*  
 b. [*non sibi occurrere legitimam actionem qua experiri possim (read possis): nam ex lege duodecim tabularum de pastu pecoris (quia non in tuo pascitur) neque de pauperie neque de (delete de) damni iniuriae agi posse*], c. *in factum [itaque erit] agendum*. Aristone avrebbe semplicemente ammesso un'actio in factum (contra MANTELLO, A. I dubbi di Aristone (Ancona 1990) 107 nt. 152, ora in *Variae* 1 (Lecce 2014) 228 ss., in part. 330, per il quale nemmeno gli interpolazionisti sono riusciti a travolgere il passo, che attesta la simpatia di Aristone per i distinguo); op. cit. CARRELLI, E. (1939) 2 nt. 2, ritiene forse compilatorio anche il richiamo all'*actio de pauperie*.

ria fecisse quod sensu caret)<sup>13</sup>, ma anche senza iniuria del proprietario; è l'animale, un qualsiasi quadrupede<sup>14</sup>, che arreca danno, mosso, leggiamo nel passo, da un istinto contrario alla sua natura (contra naturam)<sup>15</sup>. L'azione è esperibile contro il dominus attuale del quadrupede, che può scegliere se darlo a nozza<sup>16</sup> o aestimationem noxiae offerre.

<sup>13</sup> Si veda anche Sen. de ira 2.26: non est enim iniuria nisi a consilio profecta. Noceri nobis (animalia) possunt, ut ferrum, aut lapis; iniuriam quidem facere non possunt.

<sup>14</sup> Parte della dottrina ha ritenuto si trattasse solo di quadrupedes pecudes (ONIDA, P.P. Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano<sup>2</sup> [Torino 2012]); per CRAWFORD, M.H. Roman Statutes 2 (London 1996) 681, «there is no reason to suppose that it applied only to those quadrupedes which were res Mancipi»; vedi anche CURSI, M.F. Il pascolo abusivo nelle XII Tavole, in M. BASILAVECCHIA e L. PARENTI (a cura di). Scritti in ricordo di Mancini G. (Lecce 2019) 246 s.

<sup>15</sup> Sembra concessa, in presenza di determinati presupposti, l'actio de pauperie per l'uccisione di un animale da parte di un altro animale. In D. 9.1.1.11 Quinto Mucio tratta, infatti, il caso di arieti o buoi che avessero combattuto fra di loro e uno avesse ucciso l'altro: se fosse perito l'animale che aveva aggredito, l'azione sarebbe venuta meno, se fosse invece perito quello che non aveva provocato, l'azione sarebbe spettata: cum arietes vel boves commississent et alter alterum occidit, Quintus Mucius distinxit, ut si quidem is perisset qui adgressus erat, cessaret actio, si is, qui non provocaverat, competeret actio: quamobrem eum sibi aut noxam sarcire aut in noxam dedere oportere. BIONDI, B. Le actiones noxales nel diritto romano classico, in AUPA 10 (1925) 14 ss., 20 ss., ha considerato non genuina la parte da quamobrem a oportere. Per DE VISSCHER, F. Le régime romain de la noxalité. De la vengeance collective a la responsabilité individuelle (Bruxelles 1947), il passo è, invece, classico. Ci si può chiedere, peraltro, se, nel caso previsto, il comportamento dell'animale che aggredisce possa essere considerato contra naturam (vedi infra nt. 20); la risposta positiva non sembra del tutto scontata nel caso degli arieti.

<sup>16</sup> Per PS. 1.15.1: si quadrupes pauperiem fecerit damnumve dederit quidve depasta sit, in dominum actio datur; ut aut damni aestimationem subeat aut quadrupedem dedat: quod etiam lege Pesoliana de cane cavetur, sembrerebbe nossale anche l'actio de pastu, ma, secondo la maggior parte della dottrina, non potrebbe esserlo perché concessa non per l'atto dell'animale ma per un fatto del proprietario. Si veda LENEL, O. Die Formeln der actiones noxales, in ZSS 47 (1927) 2 ss.; ID., Das Edictum perpetuum (Leipzig 1927), per il quale è molto controverso se l'actio de pastu avesse carattere nossale o fosse un'actio poenalis ordinaria contro chi immisso pecore depauperit. FLINIAUX, A. Une vieille action du droit romain: l'actio de pastu, in Mél. G. Cornil 1 (Paris 1926) 268 ss., ritiene che il significato della parola depasta debba essere illuminato anche dall'Interpretatio alle Pauli Sententiae, nella quale troviamo il verbo laeserit, che abbraccia tutti i danni cagionati ai frutti della terra, anche quelli non derivanti da un pastus, come, ad esempio, i danni cagionati ai raccolti dal calpestio degli animali (si alienum animal cuicumque damnum intulerit aut alicuius fructus laeserit). L'autore pone, inoltre, in evidenza che in lex Rom. Burg. 13.1 si legge solo si animal cuiuscumque damnum intulerit, aut estimationem damni dominus solvat, aut animal cedat. Per op. cit. CARRELLI, E. (1939) 14 nt. 2, nel passo si farebbe una spaventosa confusione fra pauperies e pastu e si applicherebbe a questo una norma che, per quanto sappiamo, valeva per la sola pauperies, della quale soltanto Paolo doveva parlare, come ci viene indicato da lex Rom. Burg. 13.1. Per GIANGRIECO PESSI, M.V. Ricerche sull'actio de pauperie. Dalle XII Tavole ad Ulpiano (Napoli 1995), risultando nell'actio de pastu elemento qualificante l'immissio, la responsabilità dell'evento dannoso dovrebbe necessariamente farsi risalire a un'azione umana; ne discende, per l'autrice, che se l'abbandono nossale fosse stato possibile, esso avrebbe dovuto riguardare non il gregge, ma il conduttore dello stesso, cioè colui che aveva compiuto l'immissio. Per op. cit. CURSI, M.F. (2019) 248 s., l'accostamento tra le due azioni testimoniato dalle

Come riferisce Ulpiano in D. 19.5.14.3, riportando il parere di Aristone, se da un albero situato sul terreno confinante cadono *glandes* nel fondo vicino e, immesso il bestiame, questo le consuma, non si potrà esperire alcuna *actio legitima*: né l'*actio de pauperie*, né l'*actio de damni iniuriae*, né l'*actio de pastu pecoris*<sup>17</sup>. Non si spiega nel passo perché non possono essere concesse l'*actio de damni iniuriae* e l'*actio de pauperie*; per quanto riguarda la prima, la risposta sembra dovuta alla circostanza che non può essere considerato responsabile l'animale, che non è capace di *iniuria*<sup>18</sup> e neppure il *dominus*, perché il danno non sarebbe causato *corpore*<sup>19</sup>. Per quanto riguarda la seconda, era richiesto che l'animale avesse tenuto un comportamento *contra naturam*<sup>20</sup> e tale non può

---

*Pauli Sententiae* appare incongruente con la configurazione classica dei due rimedi. Si veda anche, della stessa autrice, La *lex Pesolania de cane*: un fraintendimento o una previsione specifica sui cani pericolosi? in Index 45 (2017) 495 ss.

<sup>17</sup> Non si fa cenno – nonostante il 41° libro *ad Sabinum*, da cui il passo è tratto, tratti del furto – all'*actio furti*, il cui riferimento autorevole dottrina ritiene sia stato eliminato dai Compilatori. Per ALBANESE, B. La nozione del *furtum* fino a Nerazio, in AUPA 23 (1953) 194, la provenienza del frammento dal libro 41° *ad Sabinum* di Ulpiano, interamente dedicato al *furtum*, la sistemazione probabile del brano in una parte di quel libro che trattava ipotesi di furto diverse dalla sottrazione materiale rendono estremamente probabile tale ipotesi. Il tenore attuale del frammento fa pensare che Aristone negasse anche l'esperibilità dell'*actio furti*, ma il motivo dell'esclusione non è chiaro: non per mancanza di *contractatio*, requisito non essenziale del furto, per Albanese, in questo periodo, non per mancanza di lucro, dato che esiste comunque un vantaggio per il proprietario del gregge, forse per il rilievo della non proprietà del *dominus* dell'albero sulle ghiande cadute.

<sup>18</sup> Senza soffermarci sulle note tesi dei secoli passati, per le quali in origine sarebbe stato imputabile l'animale stesso (si vedano MOMMSEN, TH. *Römisches Strafrecht* [Leipzig 1899, rist. Graz 1955] 66 ss.; BRANCA, G. Danno temuto e danno da cose inanimate nel diritto romano [Padova 1937] 296 ss.; DAUBE, D. On the Third Chapter of the *Lex Aquilia*, in LQR 52 [1936] 253 ss., ora in *Collected Studies in Roman Law 1* [Frankfurt am Main 1991] 3 ss.), non si può mancare di notare che il contenuto del passo desta comunque, a questo proposito, qualche perplessità, perché l'*iniuria* sembra presa in considerazione come criterio soggettivo: sembra difficile credere che così fosse alle origini, ma Aristone potrebbe riportare quella che era l'*interpretatio* ai suoi tempi.

<sup>19</sup> Per op. cit. MANTELLO, A. (2014) 331 nt. 152, «mancava nel caso l'elemento della materialità del danno»; per CAIAZZO, E. *Lex Pesolania de cane*, in Index 28 (2000) 295 nt. 32, non si potrebbe esperire l'*actio legis Aquiliae* diretta perché il danno non risulterebbe causato *corpore*; ugualmente per STOLFI, E. *Studi sui libri ad edictum* di Pomponio 2 (Milano 2001) 528 nt. 181, che ricorda, inoltre, come, per alcuni autori, rilevi anche l'assenza di un *rumpere* in senso proprio. Più di recente op. cit. CURSI, M.F. (2018) 617, osserva che il pascolo del gregge non configura un'attività che realizzi un *damnum iniuria datum* quale danno *corpore*, ovvero sia direttamente dal *dominus* degli animali.

<sup>20</sup> Se riteniamo tale requisito già richiesto ai tempi di Aristone: si discute, infatti, in dottrina se il requisito del *contra naturam* fosse già previsto nelle XII Tavole, se sia stato introdotto dalla giurisprudenza dei Severi, oppure inserito dai giustiniane. GIRARD, F. *Les actions noxales*, in NRHDF 11 (1887) 409 ss., aveva ritenuto che l'*actio de pauperie* fosse concessa inizialmente per qualsiasi tipo di danneggiamento, e solo in un secondo momento fosse stata limitata ai comportamenti *contra naturam*. Per op. cit. FLINIAUX, A. (1926) 256 s. e ivi nt. 3, «cette distinction entre le dommage causé par l'animal *secundum naturam* et celui causé *contra naturam* n'a pu se dégager qu'à une époque où a été reconnu le principe de l'imputabilité, c'est-à-dire à la fin de la République». Secondo op. cit. GIAN-

essere considerato il mangiare i frutti. La mancata concessione dell'*actio de pastu pecoris* è, invece, dovuta, come si afferma espressamente, alla circostanza che i frutti sono caduti nel fondo del proprietario degli animali, nel quale è avvenuto il pascolo (*quia in tuo pascitur*), il che indica che l'*actio* era esperibile solo se il pascolo era avvenuto nel fondo altrui. Nel caso previsto nel passo, secondo parte della dottrina, l'*immissio pecore* sarebbe da intendere nel senso che il proprietario ha fatto entrare gli animali nel fondo con l'intento di far loro mangiare i frutti<sup>21</sup>, ma l'espressione non deve necessariamente essere intesa in tal senso<sup>22</sup>: gli animali, avendo mangiato i frutti nel fondo del *dominus*,

---

GRIECO PESSI, M.V. (1995) 26 ss., il *contra naturam* sarebbe di Ulpiano, in quanto, nel periodo delle XII tavole, data l'accentuata rilevanza delle necessità correlate alla coltivazione della terra, è probabile che il danneggiamento da animale, comunque provocato, dovesse comportare il diritto del soggetto offeso al risarcimento. Di parere contrario op. cit. ONIDA, P.P. (2012) 361 ss., per il quale proprio nell'età arcaica, quando la concezione del diritto appariva fortemente intrisa di elementi sacrali e l'economia era prevalentemente agro-pastorale, vi erano già tutte le premesse per la formazione di un principio legato alla *natura animalium*. Per op. cit. CURSI, M.F. (2018) 614, l'agire *contra naturam* dell'animale rappresenta il criterio per la concessione dell'*actio de pauperie* probabilmente sin dalla sua previsione decemvirale. Si tratta, invece, di una rielaborazione giustiniana per ROBBE, U. L'*actio de pauperie*, in RISG n. s. 7 (1932) 327 ss.; ID. s. v. "*Pauperies*", in NNDI 12 (1965) 731; op. cit. KERR WYLIE, J. (1936) 459 ss.; op. cit. BRANCA, G. (1937) 296 ss., in part. 298 e nt. 2. Troviamo l'espressione *contra naturam* anche in I. 4.9 pr.: *Animalium nomine, quae ratione carent, si quidem lascivia aut fervore aut feritate pauperiem fecerint, noxalis actio lege duodecim tabularum prodita est (quae animalia si noxae dedantur, proficiunt reo ad liberationem, quia ita lex duodecim tabularum scripta est): puta si equus calcitrosus calce percusserit aut bos cornu petere solitus petierit. haec autem actio in his, quae contra naturam moventur, locum habet: ceterum si genitalis sit feritas, cessat. denique si ursus fugit a domino et sic nocuit, non potest quondam dominus conveniri, quia desinit dominus esse, ubi fera evasit. pauperies autem est damnum sine iniuria facientis datum: nec enim potest animal iniuriam fecisse dici, quod sensu caret. haec quod ad noxalem actionem pertinet.* Anche in Fr. Aug. 4.81 si parla di danno dato *per lasciviam aut fervorem aut feritatem*.

<sup>21</sup> Sarebbe questo un altro motivo, per una parte della dottrina, per non concedere l'*actio de pauperie*, per la quale sarebbe richiesto lo sconfinamento spontaneo dell'animale. Così op. cit. KERR WYLIE, J. (1936) 519: «the reason of the exclusion of the *actio de pauperie* is that here we have a cause of non-natural *pauperies* and that the consumption of the fruits by the cattle was attributable to my act of *immissio* alone». Per op. cit. MANTELLO, A. (2014) 228 ss., in part. 330, il danno nell'*actio de pauperie* non appariva configurabile perché rilevava il criterio – preclusivo ai fini dell'azione – dell'*immissio* proprio ad opera del padrone del bestiame. Per POLOJAC, M. L'*actio de pauperie* ed altri mezzi processuali nel caso di danneggiamento provocato dall'animale nel diritto romano, in *Diritto e storia* 8 (2001) 81 ss. (si veda anche *Actio de Pauperie and Liability for Damage Caused by Animals in Roman Law* (Belgrado 2003)), sembra logico ritenere che l'esperimento dell'*actio de pauperie* venga escluso perché la causa dell'evento dannoso si trova nell'atto del proprietario (*ego immissio pecore depascam*). Anche per op. cit. CAIAZZO, E. (2000) 295 nt. 32, non si potrebbe esperire l'*actio de pauperie* «perché la causa dell'evento dannoso è da ricercarsi nell'azione del proprietario del gregge che spinge le pecore a cibarsi delle ghiande».

<sup>22</sup> Come osservavo in SANNA, M.V. L'enigmatica *actio de pastu pecoris*. Da Huvelin a noi, in *Koinonia* 44/2 (2020) 1379 ss.

si trovavano, probabilmente, già nel fondo stesso e, non controllati<sup>23</sup>, potrebbero essersi cibati spontaneamente dei frutti caduti dagli alberi del vicino<sup>24</sup>.

Che non si tratti di un comportamento doloso del proprietario degli animali sembra risultare anche dal fatto che, mentre nel nostro passo si parla della concessione di un'actio in factum, in un altro passo Ulpiano riporta il parere di Pomponio per cui, nel caso in cui gli animali fossero stati immessi dolosamente perché si cibassero dei frutti caduti dall'albero confinante, sarebbe possibile esperire un'actio ad exhibendum:

D. 10.4.9.1 (Ulp. 24 ad ed.): *Glans ex arbore tua in fundum meum decidit, eam ego immisso pecore depasco: qua actione possum teneri? Pomponius scribit competere actionem ad exhibendum, si dolo pecus immisi, ut glandem comederet: nam et si glans extaret nec patieris me tollere, ad exhibendum teneberis, quemadmodum si materiam meam delatam in agrum suum quis auferre non pateretur. et placet nobis Pomponii sententia, sive glans extet sive consumpta sit. sed si extet, etiam interdicto de glande legenda, ut mihi tertio quoque die legendae glandis facultas esset, uti potero, si damni infecti cavero.*

Il caso preso in considerazione è lo stesso in entrambi i passi: in D. 19.5.14.3 leggiamo *si glans ex arbore tua in meum fundum cadat eamque ego immisso pecore depascam*, in D. 10.4.9.1 *glans ex arbore tua in fundum meum decidit, eam ego immisso pecore depasco*, ma, mentre per Aristone (o Ulpiano?) l'azione possibile è un'actio in factum, per Pomponio è un'actio ad exhibendum<sup>25</sup>. La differenza è data dal fatto che Pomponio parla espressamente di dolo del proprietario<sup>26</sup>: il bestiame è stato immesso dolosamente nel fondo perché si cibasse dei frutti (*si dolo pecus immisi, ut glandem comederet*)<sup>27</sup>.

<sup>23</sup> Parla di "strumento incontrollato" op. cit. CORBINO, A. (2008) 621: il pascolo di frutti altrui caduti sul proprio fondo da parte di animali lasciati soltanto andare e non anche accompagnati (*immissa pecore*) escluderebbe il danno aquiliano 'diretto', perché non può considerarsi autore chi ha operato servendosi di uno strumento 'incontrollato', come deve ritenersi il bestiame lasciato andare.

<sup>24</sup> Per op. cit. CARRELLI, E. (1939) 6, nel delitto di sconfinamento del bestiame i decemviri non avrebbero visto altro che il fatto materiale dello sconfinamento, a prescindere dal fatto che fosse stato compiuto di propria iniziativa dal bestiame incustodito, o che, invece, fosse stato proprio il proprietario o il custode a indurlo a penetrare nel fondo altrui. Per l'autore si sarebbe, pertanto, verificato delitto di *pastus pecoris* tutte le volte che l'animale, o perché incitato dal proprietario, o perché lasciato incustodito, avesse sconfinato penetrando in un fondo altrui, fosse questo a pascolo o a cultura (13).

<sup>25</sup> Parte della dottrina, peraltro, aveva ritenuto che, in realtà, Pomponio escludesse l'actio ad exhibendum (BESELER, G. Beiträge zur kritik der römischen Rechtsquellen 1 (Tübingen 1910) 37; ID., Einzelne Stellen, in ZSS 66 (1948) 600), oppure che concedesse non un'actio ad exhibendum ma un'actio in factum: op. cit. VON LÜBTOW, U. (1971) 189; NICOSIA, G. L'acquisto del possesso mediante i potestati subiecti (Milano 1960) 247 nt. 100; op. cit. GIANGRIECO PESSI, M.V. (1995) 176 nt. 20; op. cit. STOLFI, E. (2001) 523. Per BURILLO, J. Contribuciones al estudio de la actio ad exhibendum, in SDHI 26 (1960) 190 ss., in part. 200 s., poi, l'actio in factum di Aristone potrebbe essere l'actio ad exhibendum di Pomponio, dal momento che la formula ha struttura in factum.

<sup>26</sup> Si veda op. cit. SANNA, M.V. (2020) 1385 ss.

<sup>27</sup> STARACE, P. I frutti caduti nel fondo e le bestie al pascolo. Un'analisi giurisprudenziale sulle azioni esperibili, in Quaderni Lupiensi 11 (2021) 317 ss., senza citare quanti hanno già sostenuto questa tesi,

Ulpiano approva la *Pomponii sententia*; difficile, però, stabilire se da *nam et si glans extaret a non pateretur* il parere sia ancora di Pomponio o di Ulpiano<sup>28</sup>: il *teneberis*, col brusco cambio di soggetto, induce a pensare che non sia lo stesso Pomponio a continuare il discorso. Anche se forse il passo è stato in qualche modo tagliato dai Compilatori, appare più probabile si tratti di una precisazione di Ulpiano: sarai tenuto con l'*actio ad exhibendum* sia se la *glans extet* sia se *consumpta sit*. Se la *glans* è *consumpta*, si può esperire l'*actio ad exhibendum*, perchè se il proprietario non può esibire è perché ha cessato dolosamente di possedere. Se, invece, la *glans extat*, e il proprietario impedisce al vicino l'ingresso nel fondo, si applicherà anche l'interdetto *de glande legenda*, in riferimento al diritto del proprietario di raccogliere i frutti che da un proprio albero con-

---

osserva che la differenza fra i due passi consiste nel fatto che in D. 19.5.14.3 Aristone suggeriva la via dell'*actio in factum* senza minimamente considerare un comportamento doloso, mentre Pomponio introduceva l'elemento soggettivo del dolo. Si tratterebbe di due interventi diversi ma complementari in passi dello stesso autore, Ulpiano, riferiti in opere distinte: Ulpiano potrebbe aver smontato il frammento, spezzandolo in due parti per poi inserire ciascuna di queste in un'opera diversa, appunto in contesti differenti. Starace ricostruisce il testo in tal modo: *si glans ex arbore tua in meum fundum cadat eamque ego immisso pecore depascam, Aristo scribit non sibi occurrere legitimam actionem, qua experiri possim: nam neque ex lege duodecim tabularum de pastu pecoris (quia non in tuo pascitur) neque de pauperie neque de damni iniuriae agi posse: in factum itaque erit agendum. Competit actionem ad exhibendum, si dolo pecus immisi, ut glandem comederet: nam et si glans extaret nec patieris me tollere, ad exhibendum teneberis, quemadmodum si materiam meam delatam in agrum suum quis auferre non pateretur*. Ulpiano, nel riprendere la fattispecie riportata in D. 10.4.9.1, avrebbe espresso la sua piena condivisione della *sententia Pomponii*, «spingendola, altresì, oltre il caso dei *fructus consumpti*, anche ai *fructus exstantes*, indicando per questi, come rimedio alternativo, l'*interdictum de glande legenda*». Alla posizione ulpiana potrebbe assegnarsi, secondo Starace, «il valore di approdo di discussioni in merito ai requisiti necessari della legittimazione passiva per intentare validamente un'*actio ad exhibendum*, svoltesi nel corso del tempo, a partire già da Manilio e Bruto e successivamente affrontate da Labeone e Sabino, Nerazio e Proculo, definite con una *sententia* di Pomponio, infine pienamente approvata da Ulpiano, non interessato alle considerazioni di Aristone in quel contesto in quanto non funzionali al commento della formula dell'*actio ad exhibendum*, invece utili nell'*ad Sabinum* con riguardo al furto, per escludere l'esperibilità della relativa azione in una fattispecie che non ne aveva i presupposti». Non si può mancare, peraltro, di osservare che dell'*actio furti* non abbiamo, allo stato attuale, alcuna menzione in D. 19.5.14.3.

<sup>28</sup> Per MARRONE, M. *Actio ad exhibendum*, in AUPA 26 (1957) 177 ss., da *nam* alla fine il testo non sarebbe genuino: *nam – pateretur* sarebbe uno sviluppo glossematico che riprodurrebbe, però, diritto classico. Sono indizi di non genuinità, per l'autore, la circostanza che il periodo introdotto da *nam*, che dovrebbe essere una motivazione della precedente decisione, in realtà non lo sia; il fatto che il convenuto sia indicato con la seconda persona mentre nella parte precedente del testo se ne era parlato in prima persona; la *consecutio temporum* sbagliata nel tratto *si extaret nec patieris*. Nessun sospetto può, invece, essere sollevato, per Marrone, contro la genuinità della parte da *glans a comederet*: l'applicazione dell'*actio ad exhibendum* appare del tutto giustificata dal principio della legittimazione passiva di *qui dolo fecit quo minus possideat* e il relativo concetto di *possidere* è quello proprio dell'*actio ad exhibendum*.

finante sono caduti nel fondo del vicino, recandosi in tale fondo a giorni alterni, come leggiamo in

Plin. *nat. hist.* 16.5.15 (XII Tab. 7.10): *Cautum est – lege XII tab., ut glandem in alienum fundum procidentem liceret colligere*<sup>29</sup>.

Il diritto del proprietario di raccogliere i propri frutti caduti nel terreno confinante è, probabilmente, il motivo della concessione in D. 19.5.14.3 dell'*actio in factum*, che una dottrina risalente riteneva compilatoria<sup>30</sup>, mentre la maggior parte di quella più recente considera, invece, classica, riferendosi a un'*actio in factum legis Aquiliae*<sup>31</sup>. Osserva, peraltro, di recente, Corsi<sup>32</sup> che normalmente l'*actio in factum legis Aquiliae* riguarda un danno al patrimonio del *dominus* senza la distruzione fisica del bene, mentre nel nostro caso i frutti sono andati distrutti. Se l'*actio in factum* potrebbe essere giustificata dal fatto che la consumazione dei frutti non configura un danno aquiliano in senso tecnico<sup>33</sup>, essendo il consumo la loro naturale destinazione, resta, ad avviso dell'autrice, un ulteriore motivo di dubbio, e cioè che per ammettere l'*actio in factum legis Aquiliae* si dovrebbe ipotizzare, se non il dolo, quantomeno la colpa del vicino, mentre in D. 19.5.14.3 non troviamo alcun richiamo all'elemento soggettivo. Aristone potrebbe alludere, per Corsi, a un'azione decretale concessa per la peculiarità del caso concreto.

### 3. AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACTIO DE PASTU PECORIS

Nessun richiamo all'elemento soggettivo troviamo anche in un passo in cui Pomponio discute, commentandolo, il parere di Quinto Mucio relativamente al caso di un'e-

<sup>29</sup> Si vedano anche D. 43.28.1 (Ulp. 71 *ad ed.*): *ait praetor: Glandem, quae ex illius agro in tuum cadat, quo minus illi tertio quoque die legere auferre liceat, vim fieri veto. Glandis nomine omnes fructus continentur* e D. 50.16.236.1 (Gai 4 *ad l. XII tab.*): *glandis appellatione omnis fructus continetur; ut Iavolenus ait, exemplo Graeci sermonis, apud quos omnes arborum species ἀκρόδρνα appelluntur.*

<sup>30</sup> ALBANESE, B. Studi sulla legge Aquilia, in AUPA 21 (1950) 1 ss., in part. 79 ss., non ritiene fondate «le diagnosi di interpolazione dell'*actio in factum*» avanzate da Rotondi e da De Francisci e propende per il riconoscimento «della genuinità sostanziale del fr. 14.3 per quel che riguarda la concessione dell'*actio in factum ad exemplum Aquiliae*». Non sembra, all'autore, fondato il dubbio che, al posto dell'*actio in factum*, D. 19.5.14.3 contenesse originariamente la menzione dell'*actio utilis*, in quanto il danno si dovrebbe considerare *non corpore*.

<sup>31</sup> Vedi però op. cit. MANTELLO, A. (1990) 107 nt. 152: «nell'*actio ex lege Aquilia* (né *utilis* né in *factum*)».

<sup>32</sup> Op. cit. CURSI, M.F. (2018) 616 nt. 348; op. cit. EAD. (2019) 242 nt. 4; EAD. Modelle objektiver Haftung im Deliktsrecht: Das schwerwiegende Erbe des römischen Rechts, in ZSS 132 (2015) 372 ss.

<sup>33</sup> Per op. cit. ALBANESE, B. (1950) 79 ss., i classici negavano l'*actio legis Aquiliae* nel caso di *consumptio fructuum*, a prescindere dal requisito relativo al *corpore* o *non corpore damnum dare*; ai Romani la consumazione dei frutti, e cioè l'adempimento della loro naturale destinazione, non poteva apparire come *damnum aquiliano* in senso tecnico.

*qua praegnas* che, *cum in alieno pasceretur*, viene scacciata dal proprietario del fondo, affermando che in caso di danneggiamento al proprio terreno il proprietario *habet proprias actiones*:

D. 9.2.39 pr. (Pomp. 17 ad Q. Muc.): *Quintus Mucius scribit: equa cum in alieno pasceretur, in cogendo quod praegnas erat eiecit: quaerebatur, dominus eius possetne cum eo qui coegisset lege Aquilia agere, quia equam in iciendo ruperat. Si percussisset aut consulto vehementius egisset, visum est agere posse. 1. Quamvis alienum pecus in agro suo quis deprehendit, sic illud expellere debet, quomodo si suum deprehendisset, quoniam si quid ex ea re damnum cepit, habet proprias actiones. itaque qui pecus alienum in agro suo deprehenderit, non iure id includit, nec agere illud aliter debet quam ut supra diximus quasi suum: sed vel abigere debet sine damno vel admonere dominum, ut suum recipiat*<sup>34</sup>.

Una cavalla gravida che è entrata in un fondo altrui – dal passo non si ricava se spon-taneamente<sup>35</sup> o meno – viene scacciata dal proprietario del fondo e abortisce. Riferisce Pomponio che per Quinto Mucio il *dominus* della cavalla poteva agire *ex lege Aquilia*<sup>36</sup>,

<sup>34</sup> Ritiene, di recente, BRAMANTE, M.V. Il danneggiamento del pascolo in diritto romano. Contributo allo studio della disciplina nel tardoantico, in TSDP 15 (2022) 28 ss., che una costituzione di Diocleziano e Massimiano del 293 d.C., C. 3.35.5: *de pecoribus tuis, quae per iniuriam inclusa fame necata sunt vel interfecta, legis Aquiliae actione in duplum agere potes*, si occupi di un caso analogo a quello preso in esame in D. 9.2.39.1. Per l'autrice, «in via di interpretazione la *quaestio facti* appare riguardare la liceità del comportamento nei confronti dell'animale altrui da parte di chi l'avesse scoperto nel proprio fondo.

Dalla disposizione di fatto risultano sanzionate a titolo di responsabilità aquiliana le condotte di chi, trovando gli animali nel proprio terreno, non si comporti come se fossero sue: rende punibile il *dominus fundi* rinchiodere ingiustamente le pecore, privarle del foraggio, abatterle (testualmente, *per iniuriam inclusa fame necata sunt vel interfecta*), e dunque tenere un contegno del tutto diverso a quello che avrebbe riservato alle sue greggi». La costituzione, unita a C. 3.35.6, degli stessi Imperatori: *de his, quae per iniuriam depasta contendis, ex sententia legis Aquiliae agere minime prohiberis*, testimonierebbe, per Bramante, «in modo emblematico il portato del progressivo ampliamento dei confini della responsabilità aquiliana, anche per effetto del contributo del pretore». Per op. cit. CARRELLI, E. (1939) 5, C. 3.35.6 prova che in età classica l'*actio de pastu pecoris* fu soppressa di fatto e sostituita con l'*actio legis Aquiliae*.

<sup>35</sup> Per op. cit. CARRELLI, E. (1939) 13 nt. 2, dal frammento di Pomponio si può ricavare una "molto vaga deduzione" che la cavalla avesse sconfinato di sua iniziativa.

<sup>36</sup> Nel caso della cavalla scacciata con più veemenza del necessario mancherebbe, secondo la maggior parte della dottrina, il contatto *corpore*; occorre, a tal proposito, tener conto del fatto che in Gai 3.219 l'ipotesi di chi *iumentum tam vehementer egerit, ut rumperetur* rientra tra quelle in cui il *damnum* viene dato *non corpore suo* ma *alio modo*, portando alla concessione di un'*actio utilis*. Secondo op. cit. ALBANESE, B. (1950) 194 ss. nt. 1, in D. 9.2.39 pr. i Compilatori avrebbero esteso la normale azione aquiliana a un caso tipico di danno *non corpore datum*. Il confronto con Gai 3.219, che espone il caso di chi *iumentum tam vehementer egerit ut rumperetur* come tipico esempio di *damnum non corpore* tutelato con un'*actio utilis*, persuade l'autore che le parole *aut consulto vehementius egisset* siano dovute ad un'interpolazione dei Compilatori, che nel loro lavoro di eliminazione della distinzione classica fra danni dati *corpore* e *non corpore* e della connessa *actio utilis*, avrebbero soppresso anche in D. 9.2.39 pr. ogni accenno al regime classico, ma anziché procedere, come negli altri casi,

ma solo se la cavalla era stata percossa o scacciata volontariamente con più veemenza del necessario<sup>37</sup>. L'attività del proprietario del fondo, che sarebbe di per sé lecita, cessa, dunque, di esserlo nel caso in cui vengano usate le percosse o una condotta particolarmente veemente. Pur avendo egli il diritto di allontanare gli animali entrati nel suo fondo, deve farlo con modalità tali da non causare loro danni, trattandoli, come afferma Pomponio nel paragrafo successivo, come se fossero suoi. Se l'animale provoca, però, dei danni nel fondo, il proprietario *habet proprias actiones*<sup>38</sup>; Pomponio non intendeva probabilmente riferirsi all'esperimento dell'*actio de pauperie*, per l'assenza del requisito del comportamento *contra naturam*<sup>39</sup>, ma potrebbe, invece, riferirsi all'*actio de pastu pecoris*. Dal momento, però, che nel passo si parla di una cavalla, occorre chiedersi se per l'esperimento dell'*actio de pastu pecoris* fosse necessario, come intende parte della dottrina<sup>40</sup>, che il danneggiamento fosse provocato dalle pecore, o se il termine *pecus-pecoris* possa, invece, essere inteso più genericamente come bestiame e ricomprendere,

---

alla sostituzione dell'*actio utilis* con quella *in factum*, avrebbero ricompreso più sbrigativamente sotto la generica tutela della *lex Aquilia* anche il caso del danno *non corpore* costituito dall'allontanamento violento, ma senza materiale contatto, dell'animale. Per SCHIPANI, S. Responsabilità "ex lege Aquilia". Criteri di imputazione e problema della culpa (Torino 1969) 136 s., anche in mancanza di percosse non è esatto affermare che manchi il contatto materiale, perché *cogere* significa costringere e suggerisce l'immagine di una condotta imperniata sull'azione fisica di spingere, tirare, pungolare la bestia. Ritiene, peraltro, l'autore che il contrasto con Gai 3.219 non sia determinante perché i due fatti sarebbero diversi: quello considerato da Quinto Mucio non sarebbe uguale a quello "prospettato come paradigmatico esempio di applicazione dell'*actio utilis*", a proposito del quale, comunque, da un lato si potrebbero riaprire dubbi sull'interpretazione dell'*alio modo*, dall'altro si potrebbe osservare che il nesso materiale con la condotta, anche se questo implicasse un contatto fisico con l'animale, sarebbe elastico e aperto a diverse interpretazioni.

<sup>37</sup> Per op. cit. BRAMANTE, M.V. (2022) 7 s., in D. 9.2.39.1 Pomponio individua un obbligo di protezione a carico del *dominus fundi*, sussumibile nel più ampio dovere del *neminem non laedere*, potendo condurre fuori dal suo terreno l'animale ma *sine damno, non vehementius*, in modo non ingiustificatamente forzoso. Il riconoscimento della tutela aquiliana postula, per l'autrice, che il danneggiante non abbia adottato le accortezze prudenziali possibili, e, pertanto, abbia tenuto un contegno quanto meno colposo e quindi imputabile.

<sup>38</sup> Op. cit. FLINIAUX, A. (1926) 263 s., afferma, chiedendosi quali siano le *proprie actiones* cui allude Pomponio in D. 9.2.39.1, che «il s'agit de toutes les actions qui peuvent être intentées à l'occasion d'un dommage quelconque (et non pas seulement, croyons-nous, en vertu d'un dommage résultant du *pastus*) que des animaux peuvent commettre, alors qu'ils se trouvent sur le fonds d'autrui. Parmi ces actions figure au premier rang notre *actio de pastu* à laquelle il convient d'ajouter l'*actio de pauperie*, comme ce serait le cas, par exemple, si, sans provocation de la part de l'homme, l'animal avait blessé un autre animal appartenant au propriétaire du fonds, l'action de la loi *Aquilia* dans le cas où l'acte dommageable de l'animal a été provoqué par l'agissement d'un homme».

<sup>39</sup> RAGONI, F.A.D. *Actio legis Aquiliae, actio de pauperie, edictum de feris*: responsabilità per danno cagionato da cani, in *Diritto e Storia* 6 (2007); op. cit. CURSI, M.F. (2017) 495 ss.

<sup>40</sup> Parlano di pecore op. cit. POLOJAC, M. (2001) 81 ss. (v. anche EAD. *Actio de pauperie*: Anthropomorphism and Rationalism, in *Fundamina* 18.2 (2012) 119 ss.); op. cit. NICOSIA, G. (1960) 247 nt. 100; op. cit. CAIAZZO, E. (2000) 295 nt. 32.

dunque, anche altri animali. Varie sono state le ipotesi prospettate in dottrina: Fliniaux<sup>41</sup> aveva ritenuto che l'*actio de pastu pecoris* si applicasse a tutti gli animali che *pascentur*; cioè che si nutrono normalmente al pascolo (*pecora, pecudes*), «par conséquent aussi bien à des quadrupèdes, comme les bœufs, les chevaux, les ânes, les mulets, les moutons, les chèvres, les porcs, qu'à des bipèdes, poulets, oies, etc».

Nei passi che abbiamo esaminato, con *immisso pecore* non ci si può, però, riferire al termine *pecus-pecudis*, bensì a *pecus-pecoris*, che significa sia pecora sia bestiame, e non necessariamente in gregge, come ritenuto da Cursi<sup>42</sup>. Per Stolfi<sup>43</sup>, se il termine *pecus* potrebbe alludere in genere a del bestiame (ivi compresi, quindi, i bovini o, fra il bestiame minuto, gli immancabili suini), è difficile escludere che esso, ripetuto in entrambi i testi, possa essere inteso in senso stretto. Più che un riferimento alle pecore – della cui alimentazione tramite ghiande non si rinvengono notizie negli autori *de re rustica* – se ne potrebbe, a suo avviso, scorgerne uno alle capre, animali senz'altro più adatti al sostentamento in un'economia della selva.

La lettura di *pecus* come bestiame da pascolo (non necessariamente riunito in greggi o mandrie) potrebbe essere avvalorata dalla circostanza che quando in D. 7.1.68.1 Ulpiano utilizza l'espressione *fetus pecorum* non sembra riferirsi ai soli parti delle pecore:

D. 7.1.68.1 (Ulp. 17 *ad Sab.*): *Fetus tamen pecorum Sabinus et Cassius opinati sunt ad fructuarium pertinere.*

Se la *quaestio* sulla natura di frutto del nato animale, secondo la dottrina prevalente, fu risolta da Sabino e Cassio nel senso che essi, così come gli altri frutti animali, dovessero appartenere all'usufruttuario<sup>44</sup>, appare più probabile che Ulpiano, riportando la loro opinione, con l'espressione *fetus pecorum* intendesse riferirsi ai nati animali in generale, così come negli altri numerosi passi nei quali si distingue fra *partus ancillarum* e *fetus pecorum*<sup>45</sup>.

<sup>41</sup> Op. cit. FLINIAUX, A. (1926) 281 s.

<sup>42</sup> Op. cit. CURSI, M.F. (2018) 617.

<sup>43</sup> Op. cit. STOLFI, E. (2001) 523.

<sup>44</sup> Si veda, in particolare, HEIMBACH, G.E. Die Lehre von der Frucht nach den gemeinen, in Deutschland geltenden Rechten (Leipzig 1843) 11 ss. Sembra concordare FILIP FRÖSCHL, J. *Partus et fetus et fructus*. Bemerkungen zur rechtlichen Behandlung der Tierjungen bei den Römern, in *Ars boni et aequi*. Festschrift für W. Waldstein zum 65. Geburtstag (Stuttgart 1993) 99 ss. CARDILLI, R. La nozione giuridica di *fructus* (Napoli 2000) 97, è dell'avviso che la controversia sia stata risolta da Sabino e Cassio, ma pone in rilievo che non mancherebbero «strascichi» nella giurisprudenza successiva, come dimostrato dal *tamen* di Ulpiano in D. 7.1.68.1.

<sup>45</sup> D. 35.2.73 pr. (Gai 18 *ad ed. prov.*): ... *si ante aditam hereditatem per servos hereditarios aut ex partu ancillarum hereditariarum aut ex fetu pecorum tantum accesserit hereditati...*; D. 36.4.5.8 (Ulp. 52 *ad ed.*): *sed et in partus ancillarum et fetus pecorum, item fructus aequae omni modo legatarius et fideicommissarius mittentur*; I. 2.22.2: *itaque si verbi gratia is, qui centum aureorum patrimonium habebat, centum aureos legaverit, nihil legatariis prodest, si ante aditam hereditatem per servos he-*

Varrone, inoltre, nel *de re rustica*, usa l'espressione *ut suillo pecori*:

2.1.18: *Nam ut suillo pecori a favonio ad aequinoctium vernum putant aptum, sic ovillo ab arcturi occasu usque ad aquiliae occasum.*

Si può pensare, pertanto, che l'*actio de pastu pecoris* non riguardasse solo le pecore<sup>46</sup>, ma più in generale il bestiame, e, dunque, anche la cavalla presa in considerazione in D. 9.2.39.

#### 4. *FRUGEM QUIDEM ARATRO QVAESITAM NOCTU FURTIM PAVISSE AC SECUISSE*

Anche in un'altra disposizione delle XII Tavole – 8.9 – ritenuta da una parte della dottrina, sia risalente<sup>47</sup>, sia recente<sup>48</sup>, relativa a un caso di *pastu pecoris* o di *pastu pecoris* aggravato, si punisce il proprietario che avesse portato il proprio bestiame (e non le sole pecore) a pascolare e tagliare le *fruges aratro quaesitae noctu e furtim* nel terreno altrui:

Plin. *nat. hist.* 18.3.12: *Frugem quidem aratro quaesitam noctu furtim pavisse ac secuissse puberi XII tabulis capital erat, suspensumque Cereri necari iubebant, gravius quam in homicidio convictum, impubem praetoris arbitrato verberari noxiamve duplionemve decerni*<sup>49</sup>.

Di recente, Cursi<sup>50</sup> ha osservato che la somiglianza fra le due fattispecie (*pastus pecoris* e *frugem aratro quaesitam noctu furtim pavisse ac secuissse*), collocate dalla

*reditarios aut ex partu ancillarum hereditariarum aut ex fetu pecorum tantum accesserit hereditati*; D. 4.2.12 pr. (Ulp. 11 *ad ed.*): *sed et partus ancillarum et fetus pecorum et fructus restitui et omnem causam oportet*; D. 12.2.11.1 (Ulp. 22 *ad ed.*): *... et fructus perceptos ex re, quam meam esse iuravi, restitui mihi placuit: sed et partum editum fetusque pecorum restituendos constat post iusiurandum delatum*; D. 15.2.3 (Pomp. 4 *ad Q. Muc.*): *... ut possit ei accedere ut peculio fructibus vel pecorum fetu ancillarumque partibus et decedere, veluti si mortuum sit animal vel alio quolibet modo perierit*; D. 33.8.8.8 (Ulp. 25 *ad Sab.*): *ut puta partus ancillarum vel fetus pecorum.*

<sup>46</sup> In tal senso op. cit. POLOJAC, M. (2001) 81 ss.; EAD. (2011) 119 ss.

<sup>47</sup> Così op. cit. VOIGT, M. (1883) 537 s.; per op. cit. CARRELLI, E. (1939) 1 ss., i decemviri avrebbero isolato un caso di *pastu pecoris* che appariva di molto maggiore gravità.

<sup>48</sup> Op. cit. VALDITARA, G. (2005) 3 e ivi nt. 3; CURSI, M.F. La formazione delle obbligazioni *ex delicto*, in RIDA 58 (2011) 143 ss.; op. cit. EAD. (2018) 625 s.

<sup>49</sup> Nella versione accolta nei *Fira* (XII Tab. 8.9 *Plinius nat. hist.* 18.3.12) manca il *furtim*. Per op. cit. CRAWFORD, M. H. (1996) 684 s., «no prudent person, who knows Pliny, will suppose that he is reliable testimony for the presence of the word *furtim*; nor will *praetoris arbitrato* be more than an inference from the text. No portion of a text is attested, but the following may have stood there: *si nox segetem paverit secuiritve, Cereri suspensus esto, si impubes, verberato duplioneque damnum decidito*».

<sup>50</sup> Op. cit. CURSI, M.F. (2018) 614 ss.

dottrina romanistica in due differenti norme decemvirali della tavola ottava, porta a interrogarsi sulla loro effettiva distinzione. Soltanto la disposizione della tab. 8.9, relativa alla distruzione delle messi, osserva l'autrice, presenterebbe una compiuta descrizione della condotta, dell'evento e della sanzione, mentre l'altra, che la romanistica ha collocato in tab. 8.7, «si basa semplicemente su un richiamo all'*actio de pastu pecoris* in una testimonianza di Aristone nella quale il giurista ne esclude l'applicazione quando il pascolo degli animali non si svolga sul fondo altrui, ma sul proprio». La fattispecie coincide parzialmente con la disposizione di tab. 8.9, in quanto anche questa prevede un rimedio contro il *pascere (furtim noctu)* sul fondo altrui che, nel caso dell'impubere, ha carattere risarcitorio. Potrebbe, dunque, sorgere il dubbio, per Cursi, che le testimonianze si riferiscano a una singola disposizione, e non a due<sup>51</sup>. L'unico profilo di distinzione riguarderebbe, infatti, la natura delle *res* distrutte dal pascolo degli animali: in XII Tab. 8.9 gli animali si cibano delle *fruges* (messi), in XII Tab. 8.7 di ghiande, ossia frutti, nella accezione più antica, ricoperti da una crosta dura (*glandes*). Se si tiene, però, conto della vicenda semantica del termine *glans*, appare verosimile che Aristone abbia usato il vocabolo nella accezione più recente e generica di frutto, «per conservare la medesima portata semantica di un diverso vocabolo contenuto nell'originaria norma decemvirale». Se così fosse, per l'autrice, tale norma finirebbe per coincidere con quella riportata da Plinio: in entrambi i casi si tratterebbe di un danno ai 'frutti' di un campo sul quale vengono fatti pascolare animali da un terzo. Questa considerazione aprirebbe «uno spiraglio alla possibilità che il pascolo abusivo fosse regolato da un'unica norma, identificabile con quella ricordata da Plinio». Con il tempo, il carattere criminale e sacrale della pena prevista per il pubere nella norma potrebbe essere stato marginalizzato, secondo Cursi, a vantaggio della natura risarcitoria dell'azione già prevista per l'impubere.

Le due testimonianze, pur essendo entrambe relative (anche) al pascolo abusivo, appaiono, però, a mio avviso, differenti: quella che prevede il comportamento di colui che *frugem aratro quaesitam noctu furtim pavisse ac secuisse* sanziona, infatti, un comportamento, ritenuto gravissimo nella società arcaica, che produce non solo la lesione di un interesse economico ma anche l'oltraggio alla divinità, dea della terra, per cui la sanzione è per i puberi quella della pena capitale, attraverso la consacrazione a Cerere e la *suspensio* all'*arbor infelix*, per gli impuberi quella del *duplum* del valore dei beni e della *verberatio praetoris arbitrata*<sup>52</sup>.

<sup>51</sup> Per op. cit. BRAMANTE, M.V. (2022) 14, «la legislazione decemvirale prevede una disciplina in tema di *frugem pavisse ac secuisse*, posta – è da ritenersi – nella medesima disposizione che riconosceva l'*actio de pastu pecoris*, distinguendo probabilmente le due fattispecie in ragione delle circostanze fattuali e della ritenuta maggiore gravità».

<sup>52</sup> Op. cit. CARRELLI, E. (1939) 27 s., pone in evidenza che si discute se l'obbligo di *noxiamve duplionemve decerni* vada riferito al solo *impubes*, o anche al *pubes*. Se i decemviri si fossero limitati a comminare al *pubes* la pena della crocifissione, osserva l'autore, la vittima del danno non avrebbe potuto

Nell'ipotesi presa in considerazione da Plinio è, inoltre, indiscutibile il dolo del proprietario, che si introduce *furtim* e *noctu* nel campo coltivato altrui insieme ai suoi animali per *pavere ac secare*, mentre nel caso dell'*actio de pastu pecoris* il dolo non sembra un elemento necessario.

La diversità fra le due fattispecie sarebbe ancora maggiormente evidente per chi accoglie la tesi ricordata da Cantarella<sup>53</sup> – e recentemente riproposta da Ravizza<sup>54</sup> – per la quale il verbo *pavere* dovrebbe essere ricondotto non a *pasco* ma a *paveo*, e potrebbe indicare «il comportamento di chi danneggiava l'altrui raccolto 'spaventandolo' con canti magici». Che il significato del verbo fosse questo appare, per l'autrice, evidente «ove la nostra regola venga inserita nel contesto delle altre norme che, sempre nelle Dodici Tavole, punivano altri e diversi attentati al raccolto; e soprattutto ove si analizzino i modi con cui questi attentati venivano compiuti».

La dottrina tradizionale, che accoglie, invece, l'interpretazione di *pavere* come pascolare (*pasco*), distingue fra il *frugem furtim noctu pavere* e il *frugem furtim noctu secare*<sup>55</sup>.

---

recuperare nulla di quanto perduto. Per op. cit. TALAMANCA, M. (2008) 63 s., per il *frugem aratro quaesitam pavisse ac secuisse*, come per *qui aedes acervumve frumenti iuxta domum positum combusserit*, la persecuzione privata e quella pubblica vengono a toccarsi, in quanto si ha una persecuzione pubblica per i *puberes* e una persecuzione privata per gli *impuberes*. L'essere stato commesso l'illecito da un *impubes* o *casu* (per l'incendio) eliminava la rilevanza pubblica o sacrale dei fatti, ma restava il danno subito dal privato. Per l'autore (53 nt. 21), la sanzione pecuniaria a carico dell'*impubere* poteva essere ovviamente a carico dell'*impubes sui iuris* ma – ove l'autore fosse sottoposto alla *patria potestas*, avrebbe dovuto dar luogo a una responsabilità nossale del *paterfamilias* dell'*impubes* stesso. Per PELLOSO, C. Studi sul furto nell'antichità mediterranea (Padova 2008) 199 nt. 144, la commissione dell'illecito da parte di un *impubere* 'de-criminalizzava' e 'de-sacralizzava' la fattispecie, determinando un passaggio dalla persecuzione pubblica a quella privata. Sempre per l'autore (226 s.), XII Tab. 8.9 – in una logica che connette, in modo differenziato, la natura del bene protetto, le modalità dell'iniziativa della persecuzione, e il tipo di pena – attesta il passaggio di date fattispecie, in presenza o in assenza di talune 'caratteristiche' dell'offensore, dalla sfera della persecuzione pubblica a quella privata (sicché il *pavisse et secuisse di fruges furtim aratro noctu quaesitae*, se posto in essere da un *impubere*, non era sanzionato con la fustigazione e vivicombustione, ma solo nell'interesse del privato).

<sup>53</sup> CANTARELLA, E. I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma (Milano 2011) 213 ss.

<sup>54</sup> RAVIZZA, M. In tema di *iniuria*, in CONTE G., LANDINI S. (a cura di). Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di G. Furgieue, 3 (Mantova 2017).

<sup>55</sup> Per op. cit. VOIGT, M. (1883) 537 s., l'attività di *frugem pavisse* avrebbe concretato un caso di *pastus pecoris* aggravato e quella di *frugem secuisse* un caso di furto aggravato; per KARLOWA, O. Römische Rechtsgeschichte (Leipzig 1901) 796 s., si trattava in tutti e due i casi di un *damnum iniuria datum*; per op. cit. MOMMSEN, TH. (1899) 772 s., in entrambi i casi di furto aggravato, l'unico caso, insieme al delitto di *fruges excantare e segetem alienam pellicere*, in cui le XII Tavole avrebbero colpito con pena pubblica il furto.

Se per Huvelin<sup>56</sup> si tratta di un delitto unico di furto, per Carrelli<sup>57</sup> con la disposizione del *pavisse* si colpiva chiunque avesse «volontariamente introdotto bestiame in un fondo altrui coltivato a cereali, sia che ciò avesse fatto con l'intenzione specifica di ricavarne un lucro, nutrendo il proprio gregge a spese del vicino, sia che ciò avesse fatto con l'intenzione specifica di mandare a male il raccolto di costui». Per quanto riguarda il *secuisse*, pur non essendo materialmente possibile, per l'autore, determinare se i *decemviri* avessero tenuto particolarmente presente il caso di chi era andato a mietere spighe nel fondo altrui con l'intenzione di asportarle, di chi *fruges maturas subsecuit*, o il caso di chi era penetrato nel fondo altrui per mietervi un raccolto ancora in erba, con l'intento di impedire che il raccolto giungesse a maturazione, in ogni caso il delitto sarebbe un delitto di danneggiamento.

Carrelli aveva avanzato l'ipotesi che, come per ogni albero tagliato si dovevano pagare XXV assi, come riferisce Plinio in *nat. hist.* 17.1.7, già riportato, la stessa somma dovesse essere versata per ogni animale che avesse sconfinato nel terreno altrui. Pur essendo plausibile che la sanzione prevista dall'*actio de pastu pecoris* fosse una sanzione pecuniaria, da nessuna fonte appare, peraltro, attestato che consistesse in XXV assi, sanzione invece, attestata sia per il taglio di alberi sia, come è noto, per l'*iniuria*: XII Tab. 8.4: *si iniuria(m) alteri faxsit, viginti quinque poenae sunt*<sup>58</sup>, versetto tradizionalmente

<sup>56</sup> Op. cit. HUVELIN, P. (1915) 61 ss.: il delitto, unico, sarebbe sempre furto, come risulterebbe chiaramente dai testi, per via dell'avverbio *furtim* 'étroitement apparenté par la form et par le sens au mot *furtum*'. L'autore, che, come noto, parte da un concetto di furto molto ampio, ritiene che il delitto di *frugem aratro quaesitam furtim noctu pavisse ac secuisse* fosse un antecedente del delitto perseguito poi con l'*actio furtim arborum caesarum*, con cui, secondo la maggior parte della dottrina, il pretore avrebbe allargato la portata della decemvirale *actio de arboribus succisis*, con la quale si sarebbe punita con la pena di XXV assi la recisione totale dell'albero. L'*actio furtim arborum caesarum* si sarebbe applicata ai casi di *furtim arbores caedere, cingere, subsecare*, e la pena dei XXV assi sarebbe stata sostituita con quella del *duplum*. L'opinione di Huvelin non mi pare, però, condivisibile in quanto in D. 47.7.4 (Gai. 1 *ad XII tab.*): *Certe non dubitatur, si adhuc adeo tenerum sit, ut herbae loco sit, non debere arbores numero haberi*, Gaio afferma, all'interno di una discussione su quali piante possano essere ricondotte al concetto di *arbor*, che le *herbae* non possono essere considerate alberi per via della loro tenerezza; allo stesso modo mi pare non possano essere considerate *arbores* le *fruges*. Sembra, quindi, difficile che il delitto di *frugem aratro quaesitam furtim noctu pavisse ac secuisse* fosse un antecedente del delitto perseguito poi con l'*actio furtim arborum caesarum*. Vedi a tal proposito anche DILIBERTO, O. La satira e il diritto: una nuova lettura di Horat., sat. 1.3.115–117, in AUPA 55 (2012) 385 ss., il quale ritiene che Orazio in sat. 1.3.115–117: *nec vincet ratio hoc, tantundem ut peccet idemque, qui teneros caules alieni fregerit horti et qui nocturnus sacra divum legerit*, intendesse escludere che nei confronti di chi *fregit teneros caules alieni* si potesse agire in forza dell'*actio* decemvirale, potendosi esperire solo l'*actio ex lege Aquilia*, perché i teneri cavoli non rientrano, proprio per la loro tenerezza, nella nozione di *arbor*.

<sup>57</sup> Op. cit. CARRELLI, E. (1939) 20 ss.

<sup>58</sup> Molteplici problemi si sono posti in dottrina, come è noto, riguardo alla versione originaria di XII Tab. 8.4: nei *FIRA* e nella maggior parte delle edizioni moderne viene eliminato *alteri*, secondo una proposta risalente a SCHÖLL, R. *Legis duodecim tabularum reliquiae* (Lipsiae 1866), ma contestata

inteso come relativo alle percosse e lesioni lievi alla persona. La dottrina, sulla base della sistematizzazione successiva che troviamo in Gaio<sup>59</sup>, nella *Collatio* e in Gellio<sup>60</sup>, ha, infatti, letto in sequenza XII Tab. 8.2, 8.3, 8.4, ritenendo che anche la *membri ruptio* e l'*ossis fractio* rientrassero sin dalle XII Tavole in un generale delitto di *iniuria*, e che nella Tab. 8.4 si trattasse delle *iniuriae* diverse dalla *membri ruptio* e dall'*ossis fractio*, come le percosse o le lesioni lievi.

Nelle XII Tavole sicuramente non si distingueva, però, tra una *lex generalis* e una *lex specialis*, come leggiamo nella *Collatio*, e anche il riferimento di Gaio alle *ceterae iniu-*

da FRAENKEL, E. Rec. a BECKMANN, F., Zauberei und Recht in Roms Frühzeit, in *Gnomon* 1 (1925) 185 ss., in part. 191, e più di recente da ALBANESE, B. Una congettura sul significato di *iniuria* in XII tab. 8.4, in *IURA* 31 (1980), 21 ss., ora in *Scritti giuridici* 2 (Palermo 1991), 1535 ss., il quale avanza l'ipotesi che al posto di *alteri* si trovasse nel versetto decemvirale una parola simile, poi deformata dagli interpreti, individuata in *aliter* o in *alteras*: *Si iniuria aliter-alteras faxsit, viginti quinque aeris poenae sunt* (di recente op. cit. ZINI, A. (2024) 103, concorda con la proposta di Albanese di sostituire *alteri* con *alteras* o *aliter*). Albanese accoglie, in maniera a mio avviso condivisibile, la lettura *iniuria*, che si trova nei manoscritti delle Notti Attiche di Gellio e nel Codice vercellese, mentre nei *Fira*, come in molte altre edizioni, viene accolta la lettura *iniuriam*. Si vedano, ad esempio, GIRARD, P.F. *Textes de droit romain* (Paris 1895) 16: *si iniuriam [alteri] faxsit viginti quinque poenae sunt*; BRUNS, C.G. *Fontes Iuris Romani Antiqui*<sup>7</sup> I (Tübingen 1909) 29: *si iniuriam faxsit, viginti quinque poenae sunt*. Op. cit. CRAWFORD, M.H. (1996) 606, colloca il versetto sulle *iniuriae* nella tab. 1, e non nella tab. 8 – come già proposto da op. cit. DILIBERTO, O. (1992) 333 ss. – considerando, peraltro, incerti sia *iniuriam* sia *alteri* (1.15: *si iniuriam? alteri? faxsit, vigintiquinque poenae sunt*). Per la lettura *iniuria* vedi op. cit. HUVELIN, P. (1903) 459 ss.; BIRKS, P.B.H. *The Early History of Iniuria*, in *TR* 37 (1969) 163 ss.; GIRARD, P.F. – SENN, F. *Les lois des romains* (Napoli 1977) 41; VÖLKL, A. *Die Verfolgung der Körperverletzung im frühen römischen Recht* (Wien-Köln-Graz 1984); CARVAJAL, P.I. *La función de la pena por la iniuria en la Ley de las XII Tablas*, in *Rev. de Est. Hist.-Jurid.*, 35 (2013) 151 ss., in part. 169; ID. *Apuntes sobre la iniuria en las XII Tablas y su transmisión textual*, in *Rev. Chil. de Derecho* 40 (2013) 727 ss.; BASSANELLI SOMMARIVA, G. *Note sulla parola poena in Tab. 8.3 e 8.4*, in *Studi E. Bassanelli* (Milano 1995) 793 ss.; EAD. *Ancora sull'iniuria nella legge delle XII Tavole*, in *Scritti A. Corbino* 1 (Tricase 2016) 169 ss. (Sulle tesi di Carvajal e Bassanelli rimando a SANNA, M.V. *Alle radici dell'iniuria. Viginti quinque asses*, in *Scritti P. Ciarlo* 3 (Napoli 2022) 2001 ss.

<sup>59</sup> Le XII Tavole avrebbero previsto, secondo il passo della *Collatio* nella versione accolta nei *FIRA* (Coll. 2.5.5, già riportata), una *lex generalis*, che sanciva la pena di XXV assi per chi *iniuria(m) alteri facit*, ma anche delle *leges specialies* come quella sull'*os fractum*, che prevedevano una pena più elevata; le parole *fuertunt et specialies velut illa si os fregit*, aggiunte dal Blume nella sua edizione critica, accolta nei *Fira* e nelle altre moderne edizioni, non appaiono, però, nel *Codex Berolinensis*, nel quale leggiamo: *qui iniuriam alteri facit quinque ex viginti sestertiorum poena subit quæ lex generalis fuit libero trecentos servo CL poenam subitor extertiorum*.

<sup>60</sup> Gell. 20.1.12: *quod vero dixi videri quaedam esse inpendio molliora, nonne tibi quoque videtur nimis esse dilutum, quod ita de iniuria poenienda scriptum est: "Si iniuriam alteri faxsit, viginti quinque aeris poenae sunt". Quis enim erit tam inops, quem ab iniuriae faciendae libidine viginti quinque asses deterreat?* 20.1.14: *nonnulla autem in istis legibus ne consistere quidem, sicuti dixi, visa sunt, velut illa lex talionis, cuius verba, nisi memoria me fallit, haec sunt: «si membrum rupit, ni cum e pacto, talio esto.*

*riae* è probabilmente frutto di una sistematizzazione successiva, in quanto nel periodo arcaico le singole fattispecie venivano considerate a sé, senza creare categorie generali, come si tenta, invece, di fare nelle epoche successive. Pur non essendo facile stabilire quali offese venissero riportate alla «enigmatica figura dell'*iniuria* semplice», «qualsiasi cosa essa fosse»<sup>61</sup>, come affermava Talamanca<sup>62</sup>, non pare suffragata in maniera convincente dalle fonti la convinzione che si possano ricavare i contorni dell'*iniuria* «con un semplice procedimento di esclusione, sottraendo a tutta la massa di atti di violenza contro le persone i casi che non rientrano nel *membrum ruptum* e nell'*os fractum*»<sup>63</sup>. Pur potendosi ipotizzare che l'*iniuria* sanzionata con la *poena* di XXV assi di cui a XII Tab. 8.4 non riguardasse solo le lesioni fisiche diverse dalla *membri ruptio* e dall'*ossis fractio*<sup>64</sup>, ma potesse riguardare anche lesioni al patrimonio, come ad esempio il taglio *iniuria* degli alberi altrui, sanzionato con la stessa *poena* di XXV assi, non provata appare, però, la suggestiva ipotesi di Carrelli che anche per lo sconfinamento di animali fosse prevista la sanzione di XXV assi, ma del tutto plausibile è che si trattasse, comunque, di una pena pecuniaria.

## 5. BIBLIOGRAFIA

- ALBANESE, B. La nozione del *furtum* fino a Nerazio, in AUPA 23 (1953); ID. Una congettura sul significato di *iniuria* in XII tab. 8.4, in IURA 31 (1980), ora in Scritti giuridici, II (Palermo 1991)
- APPLETON, CH. Notre enseignement du droit romain, ses ennemies et ses défauts, in Mél. G. Cornil I (Gand-Paris 1926)
- BASSANELLI SOMMARIVA, G. Note sulla parola *poena* in Tab. 8.3 e 8.4, in Studi E. Bassanelli (Milano 1995)
- BASSANELLI SOMMARIVA, G. Ancora sull'*iniuria* nella legge delle XII Tavole, in Scritti A. Corbino, I (Tricase 2016)

<sup>61</sup> Op. cit. TALAMANCA, M. (2008) 77 nt. 104.

<sup>62</sup> TALAMANCA, M. Istituzioni di diritto romano (Milano 1990), 630.

<sup>63</sup> Op. cit. DI PAOLA, S. (1947) 283. Tale idea sembra essere stata influenzata, oltretutto dalla lettura in sequenza dei tre versetti come relativi a un unico delitto di *iniuria*, anche dal notissimo episodio di Lucio Verazio, *homo inprobis atque inmani vecordia*, che, secondo Labeone, come riferisce Aulo Gellio subito dopo aver citato il versetto decemvirale sull'*iniuria*, avrebbe schiaffeggiato per suo diletto uomini liberi, facendo loro consegnare da uno schiavo, che lo seguiva, una *crumena* contenente venticinque assi (Gell. 20.1.13: *itaque cum eam legem Labeo quoque vester in libris quos ad duodecim tabulas conscripsit, non probaret: "\*\*\*\*" inquit "L. Veratius fuit egregie homo inprobis atque inmani vecordia. Is pro delectamento habebat os hominis liberi manus suae palma verberare. Eum servus sequebatur ferens crumenam plenam assium; ut quemque depalmaverat, numerari statim secundum duodecim tabulas quinque et viginti asses iubebat"*).

<sup>64</sup> Rimando a tal proposito a op. cit. SANNA, M.V. (2022) 2001 ss.

- BIONDI, B. Le *actiones noxales* nel diritto romano classico, in AUPA 10 (1925)
- BIRKS, P.B.H. The Early History of *Iniuria*, in TR 37 (1969)
- BRAMANTE, M.V. Il danneggiamento del pascolo in diritto romano. Contributo allo studio della disciplina nel tardo antico, in TSDP 15 (2022)
- BRANCA, G. Danno temuto e danno da cose inanimate nel diritto romano (Padova 1937)
- BRUNS, C.G. *Fontes Iuris Romani Antiqui*<sup>7</sup>, I (Tübingen 1909)
- CAIAZZO, E. *Lex Pesolania de cane*, in Index 28 (2000)
- CANNATA, C.A. Il terzo capo della *lex Aquilia*, in BIDR 98-99 (1995-96), ora in Scritti scelti di diritto romano, II (Torino 2012)
- CANNATA, C.A. Sul testo della *lex Aquilia* e la sua portata originaria, in VACCA, L. (a cura di). La responsabilità civile da atto illecito nella prospettiva storico-comparatistica (Torino 1995), ora in Scritti scelti di diritto romano 2 (2012)
- CANTARELLA, E. I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma (Milano 2011)
- CARDILLI, R. La nozione giuridica di *fructus* (Napoli 2000)
- CARDILLI, R. *Damnatio e oportere* nell'obbligazione (Napoli 2016)
- CARDILLI, R. Il problema dell'elemento soggettivo, in XII *Tabulae*. Testo e commento, II (Napoli 2018)
- CARRELLI, E. Plinio *Nat. Hist.* XVIII 3 12, e il delitto di danneggiamento alle messi nel sistema delle XII tavole, in Ann. Bari n.s. 2 (1939)
- CARRELLI, E. I delitti di taglio di alberi e danneggiamento alle piantagioni nel diritto romano, in SDHI 5 (1939)
- CARVAJAL, P.I. La función de la pena por la *iniuria* en la Ley de las XII Tablas, in Rev. de Est. Hist.-Juríd., 35 (2013); ID. Apuntes sobre la iniuria en las XII Tablas y su transmisión textual, in Rev. Chil. de Derecho 40 (2013)
- COLLINET, P. Contribution á l'histoire du droit romain, in NRHDF 33 (1909)
- CORBINO, A. Il danno qualificato e la *lex Aquilia*<sup>2</sup> (Padova 2008)
- CRAWFORD, M.H. Roman Statutes 2 (London 1996)
- CURSI, M.F. Modelle objektiver Haftung im Deliktsrecht: Das schwerwiegende Erbe des römischen Rechts, in ZSS 132 (2015)
- CURSI, M.F. *Lex Pesolania de cane*, un fraintendimento o una previsione specifica sui cani pericolosi? in Index 45 (2017)
- CURSI, M.F. Gli illeciti privati, in XII *Tabulae*. Testo e commento, II (Napoli 2018)
- CURSI, M.F. Il pascolo abusivo nelle XII Tavole, in M. BASILAVECCHIA e L. PARENTI (a cura di). Scritti in ricordo di Mancini G. 1 (Lecce 2019)
- DAUBE, D. On the Third Chapter of the *Lex Aquilia*, in LQR 52 (1936), ora in Collected Studies in Roman Law, I (Frankfurt am Main 1991)
- DE VISSCHER, F. Le régime romain de la noxalité. De la vengeance collective a la responsabilité individuelle (Bruxelles 1947)

- DESANTI, L. *Caedere est non solum succidere*: taglio di alberi, XII tavole e D. 47.7.5pr. (Paul 9 ad Sabinum), in Per il 70° compleanno di P. Zamorani (Milano 2009)
- DI PAOLA, S. La genesi storica del delitto di *iniuria*, in Ann. Catania 1 (1947)
- DIAZ-BAUTISTA CREMADES, A.A. De la *actio iniuriarum* a los daños punitivos, la reparación de lesiones dolosas en la tradición jurídica continental (Valencia 2019)
- DILIBERTO, O. Materiali per la palingenesi delle XII Tavole (Cagliari 1992)
- DILIBERTO, O. La satira e il diritto: una nuova lettura di Horat., *sat.* 1.3.115-117, in AUPA 55 (2012)
- EISELE, FR. Beiträge zur Erkenntniss der Digesteninterpolationen. IV. Beitrage, in ZSS 18 (1897)
- KERR WYLIE, J. *Actio de pauperie*. Dig. I. IX tit. 1, in Studi Riccobono S. 4 (Palermo 1936)
- FILIP FRÖSCHL, J. *Partus et fetus et fructus*. Bemerkungen zur rechtlichen Behandlung der Tierjungen bei den Römern, in *Ars boni et aequi*. Festschrift für W. Waldstein zum 65. Geburtstag (Stuttgart 1993)
- FLINIAUX, A. Une vieille action du droit romain: l'*actio de pastu*, in Mél. G. Cornil 1 (Paris 1926)
- FLINIAUX, A. L'action *de arboribus succisis*, in Studi P. Bonfante 1 (Milano 1930)
- FRAENKEL, E. Rec. a BECKMANN, F. Zauberei und Recht in Roms Frühzeit, in Gnomon 1 (1925)
- GALEOTTI, S. Ricerche sulla nozione di *damnum*, I (Napoli 2015)
- GIANGRIECO PESSI, M.V. Ricerche sull'*actio de pauperie*. Dalle XII Tavole ad Ulpiano (Napoli 1995)
- GIRARD, F. Les actions noxales, in NRHDF 11 (1887)
- GIRARD, P.F. Textes de droit romain (Paris 1895)
- GIRARD, P.F., SENN, F. Les lois des romains (Napoli 1977)
- GOTHOFREDUS, J. *Fragmenta leges XII tabularum* (Heidelberg 1616). HEIMBACH, G.E. Die Lehre von der Frucht nach den gemeinen, in Deutschland geltenden Rechten (Leipzig 1843)
- HUVELIN, P. La notion de l'*iniuria* dans le très ancien droit romain, in Mél. Ch. Appleton (Lyon-Paris 1903) 371 ss.
- HUVELIN, P. *Études sur le furtum* dans le très ancien droit romain 1 (Lyon-Paris 1915)
- KARLOWA, O. Römische Rechtsgeschichte (Leipzig 1901)
- LENEL, O. Die Formeln der *actiones noxales*, in ZSS 47 (1927)
- LENEL, O. *Das Edictum perpetuum* (Leipzig 1927)
- MOMMSEN, TH. Römisches Strafrecht, (Leipzig 1899, rist. Graz 1955)
- MUCICCIA, G. Sull'uso del termine *casus* nel diritto penale romano, in Atti del II° sem. rom. gard. (Milano 1980)
- NATALI, N. La *lex Aquilia*, ossia il *damnum iniuria datum* (Roma 1896)
- NICOSIA, G. L'acquisto del possesso mediante i *potestati subiecti* (Milano 1960)

- POLAY, E. *Iniuria types in Roman Law* (Budapest 1986)
- POLOJAC, M. *L'actio de pauperie* ed altri mezzi processuali nel caso di danneggiamento provocato dall'animale nel diritto romano, in *Diritto e storia* 8 (2001)
- POLOJAC, M. *Actio de Pauperie and Liability for Damage Caused by Animals in Roman Law* (Belgrado 2003)
- POLOJAC, M. *Actio de pauperie: Anthropomorphism and Rationalism*, in *Fundamina* 18.2 (2012)
- PUGLIESE, G. *Studi sull'iniuria* (Milano 1941)
- RAVIZZA, M. In tema di *iniuria*, in CONTE G., LANDINI S. (a cura di). *Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di G. Furguele*, 3 (Mantova 2017)
- ROBBE, U. *L'actio de pauperie*, in *RISG* n. s. 7 (1932) 327 ss.
- ROBBE, U. s.v. "*Pauperies*", in *NNDI* 12 (Torino 1965)
- SANNA, M.V. *Rumpere e quasi rumpere tra lex e interpretatio*, in *BIDR* 111 (2017)
- SANNA, M.V. *L'enigmatica actio de pastu pecoris. Da Huvelin a noi*, in *Koinonia* 44/2 (2020)
- SANNA, M.V. *Alle radici dell'iniuria. Viginti quinque asses*, in *Scritti P. Ciarlo* 3 (Napoli 2022)
- SCHÖLL, R. *Legis duodecim tabularum reliquiae* (Lipsiae 1866)
- STARACE, P. *I frutti caduti nel fondo e le bestie al pascolo. Un'analisi giurisprudenziale sulle azioni esperibili*, in *Quaderni Lupiensi* 11 (2021)
- STOLFI, E. *Studi sui libri ad edictum di Pomponio* 2 (Milano 2001)
- TALAMANCA, M. *Delitti e pena privata nelle XII Tavole*, in CAPOGROSSI, L. e CURSI, M.F. (a cura di). *Forme di responsabilità in età decemvirale* (Napoli 2008)
- TALAMANCA, M. *Istituzioni di diritto romano* (Milano 1990)
- VALDITARA, G. *Damnum iniuria datum*<sup>2</sup> (Torino 2005)
- VOIGT, M. *Die XII Tafeln* 2 (Leipzig 1883)
- VÖLKL, A. *Die Verfolgung der Körperverletzung im frühen römischen Recht* (Wien-Koln-Graz 1984)
- VON LÜBTOW, U. *Untersuchungen zur lex Aquilia de damno iniuria dato* (Berlin 1971)
- WATSON, A. *Personal Injuries in the XII Tables*, in *TR* 43 (1975)
- ZINI, A. *Le offese al corpo dell'uomo libero* (Napoli 2024)